



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili
(Atto Governo n. 292)***

SENATO

***Commissioni riunite 10^a (Industria, commercio, turismo) e
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)***

Roma, Settembre 2021

1. Notazioni introduttive

Lo schema di decreto legislativo in esame – in recepimento della Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - definisce i criteri di politica energetica che dovranno essere adottati dal nostro Paese per il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione dell'economia.

Le misure introdotte intendono dunque accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili. Ciò viene realizzato sia attraverso la programmazione e la realizzazione di impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture, sia attraverso il potenziamento delle politiche incentivanti.

Su quest'ultimo fronte la scelta che è stata operata dal legislatore è quella di introdurre una forte semplificazione nell'accesso ai meccanismi e, al contempo, fornire loro una maggiore stabilità tramite l'introduzione di una programmazione quinquennale al fine di favorire gli investimenti nel settore.

Si tratta di un'impostazione senz'altro condivisibile che – siamo convinti – consentirà di imprimere un forte impulso allo sviluppo del settore.

Del resto le esperienze di altri Stati Europei che hanno già implementato con successo politiche a sostegno dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili dimostrano chiaramente come la *green economy* rappresenti un'importante occasione di sviluppo, di creazione di nuovi mercati e professioni, una vera leva strategica per il superamento delle difficoltà economiche che sono ancora in corso.

Lo schema di decreto delinea quindi, nel suo complesso, una strategia di politica energetica condivisibile che, da un lato, definisce nuovi criteri d'incentivazione più in linea con i costi di investimento e, dall'altro, propone misure volte a superare le barriere che, fino ad oggi, hanno ostacolato lo sviluppo delle fonti rinnovabili in termini di autorizzazioni e sviluppo della rete elettrica.

Esso ha inoltre il pregio di definire, per la prima volta, una strategia concreta di sviluppo di tutte le fonti rinnovabili di energia, con riferimento sia al settore elettrico, sia al termico, sia ai trasporti.

Interessante inoltre annotare come il provvedimento, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati, prevede l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili

per i nuovi edifici (e per i grandi edifici esistenti del settore terziario dal 2027) nonché per grandi venditori di energia termica. Tutti questi saranno ammessi agli incentivi.

Altro elemento di sicuro interesse contenuto nello schema di decreto in esame è l'impulso che viene dato alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione delle produzioni degli impianti a fonti rinnovabili.

Si prevede infatti un'accelerazione nello sviluppo della rete elettrica di quella del gas e si dispongono importanti interventi di semplificazione per la realizzazione degli elettrolizzatori alimentati da fonte rinnovabile.

Un tema di forte criticità rimane invece quello relativo alle modalità di copertura degli incentivi. L'impressione è che rimanga in vigore un sistema che continuerà a gravare sulle bollette elettriche e del gas, generando forme di prelievo fiscale inique e poco trasparenti che contribuiranno a innalzare il prezzo dell'energia, già tra i più cari a livello europeo.

L'auspicio è che, nella definizione dei provvedimenti ministeriali attuativi, si possano contenere le distorsioni generate dal prelievo tariffario, individuando il giusto *trade-off* tra l'esigenza di sostenere il settore delle rinnovabili e l'esigenza di limitare l'impatto dei sussidi sui consumatori finali di energia.

Di seguito si evidenziano le osservazioni e le proposte specifiche di Confcommercio rispetto ai contenuti del provvedimento.

2. Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili

L'**articolo 3** dello schema di decreto legislativo in esame individua gli obiettivi da raggiungere per contribuire al percorso di decarbonizzazione in termini di quota minima complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo pari al 30%, specificando altresì che l'Italia intende adeguare il predetto obiettivo percentuale per tener conto della modifica della legge europea sul clima con la quale si è stabilito, per l'Unione Europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Liberare l'economia europea dai combustibili fossili è certamente un obiettivo sfidante, che implica la messa a sistema di interventi e competenze da parte dei diversi soggetti che operano nel settore.

Va tuttavia evidenziato che, nonostante le intenzioni di procedere verso la maggiore integrazione delle rinnovabili nel mix energetico e di favorire così

l'elettrificazione dei consumi (in particolare attraverso la maggiore integrazione delle rinnovabili negli edifici), la crescita delle fonti di energia rinnovabile ha subito una battuta d'arresto negli ultimi anni, nonostante la riduzione dei costi delle tecnologie e pur in presenza di meccanismi di sostegno premianti.

Sono quindi necessarie linee strategiche in grado di sostenere l'affermazione di una filiera europea delle rinnovabili (che vada dal set tecnologico, alla realizzazione degli elementi tecnici di impianto, all'installazione e manutenzione) e di non trasferire sugli utenti finali i costi delle politiche pubbliche destinate a sostenere il settore.

Ad oggi mancano, poi, dei sistemi di accumulo diffusi che possano risolvere il problema della discontinuità dovuto alla natura stessa delle fonti rinnovabili. Investimenti in questo tipo di tecnologie avrebbero l'effetto di abbattere le ultime resistenze verso una piena operatività e diffusione di forme di produzione di energia alternative.

3. Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Lo schema di decreto legislativo in esame, all'**articolo 4**, specifica che sarà ridefinita la disciplina dei regimi agevolativi applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei vigenti regimi di sostegno.

Vengono poi previsti criteri generali a cui i regimi di sostegno debbono conformarsi, tra cui quello di assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, la copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas secondo modalità definite dall'Arera in ciascuna disciplina specifica e il rispetto delle regole europee in materia di aiuti di stato.

Il provvedimento prevede infine l'entrata in vigore di nuovi sistemi incentivanti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile differenziati a secondo delle dimensioni e della tipologia di impianto.

Complessivamente le misure individuate, basandosi sulla dimensione degli impianti, risultano coerenti con l'esigenza di favorire maggiormente la generazione diffusa di energia, dando maggiori certezze ai piccoli investitori e stimolando, al contempo, comportamenti più efficienti per gli operatori più grandi.

Di particolare interesse, a questo riguardo, è l'**articolo 5** il quale definisce, molto opportunamente, le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione per il settore elettrico tra cui spicca la previsione di un periodo di diritto pari alla vita media utile degli impianti e un incentivo proporzionato in funzione della tipologia di intervento e della taglia dell'impianto.

Nel complesso vengono poste le basi per la realizzazione di un sistema con significative semplificazioni rispetto ai regimi passati: accesso diretto per impianti di piccola taglia (con potenza inferiore a 1 MW) che abbiano costi di generazione vicini alla competitività di mercato e aste e registri rispettivamente per i grandi impianti di potenza superiore al MW e per i piccoli impianti innovativi o con costi di generazione elevati.

Bene poi gli ulteriori criteri di semplificazione previsti, tra i quali la promozione dell'abbinamento a sistemi di accumulo al fine di favorire una maggiore stabilità delle reti, la definizione di un accesso prioritario per impianti realizzati in aree idonee al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti ed il raggiungimento degli obiettivi, la definizione, infine, di condizioni di cumulabilità per garantire la sinergia tra i diversi strumenti incentivanti sempre nell'ottica di garantire il principio dell'equa remunerazione.

Per quanto concerne la definizione di un sistema d'incentivazione su base d'asta al ribasso (**articolo 6**), accogliamo con favore i principi introdotti in quanto crediamo possano garantire una maggiore flessibilità nella scelta di un incentivo che sia più in linea con i costi effettivamente sostenuti dagli operatori al fine di contenere l'impatto dell'agevolazione sulle bollette.

Intendiamo sottolineare poi, a questo riguardo, l'importanza di avere introdotto una programmazione quinquennale degli incentivi per garantire maggiore stabilità agli investimenti oltre a significativi elementi di semplificazione istruttoria volti alla riduzione dei tempi di realizzazione degli impianti.

Tra essi spiccano la previsione di una fase sperimentale per impianti di potenza superiore a una soglia minima (fissata in prima applicazione a 10 MW) per i quali il GSE esamina il progetto in parallelo allo svolgimento della conferenza dei servizi che rilascerà l'autorizzazione con lo scopo di pervenire al rilascio di un parere di idoneità che consente agli operatori di accedere immediatamente a meccanismi d'asta senza ulteriori adempimenti diversi dalla formulazione dell'offerta economica al ribasso.

Altrettanto positive le previsioni contenute nell'**articolo 7** dello schema di decreto in esame introdotte per impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, a cui non è richiesta la partecipazione a bandi o registri ma è previsto soltanto l'ingresso in incentivo attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio.

Nella medesima direzione si muovono le norme che introducono ulteriori misure incentivanti per il sostegno di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale. Le politiche incentivanti hanno infatti finora favorito la domanda di alcune specifiche tecnologie, ma non hanno nel contempo determinato lo sviluppo delle attività imprenditoriali connesse a tali tecnologie.

E' pertanto auspicabile che l'attuazione di tali previsioni garantisca l'accesso anche delle piccole e medie imprese che possono svolgere un ruolo fondamentale nella filiera delle rinnovabili.

Rispetto agli incentivi, resta la criticità della copertura per il sostegno di tali misure, che continuerà a gravare sulle bollette elettriche e, con le nuove previsioni, anche su quelle del gas (per la copertura degli incentivi alle rinnovabili per la produzione di energia termica); come più volte sottolineato, la copertura degli incentivi in bolletta è una forma di tassazione indiretta che genera iniquità in quanto impatta in modo diverso tra imprese e che, impropriamente, per il tramite del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, genera ulteriori costi fiscali sulle stesse.

Occorrerebbe trovare forme di incentivazione più trasparenti, più eque, e legate al principio di chi inquina paga o, in alternativa, trasferire tali costi sulla fiscalità generale garantendo altresì equità di prelievo.

4. Copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica

Sotto questo profilo di sicuro interesse è la disposizione introdotta dall'**articolo 15** che dispone che, a decorrere dal 2022, i proventi delle aste delle quote Co2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che dovranno trovare copertura sulle tariffe dell'energia.

Sottolineiamo come la norma sia coerente con quanto previsto dalla disciplina europea che, appunto, stabilisce che almeno la metà dei proventi delle aste per la vendita delle quote di emissione di Co2 siano utilizzati in azioni volte a combattere il cambiamento climatico.

La norma potrebbe introdurre un'importante leva di calmierazione dei prezzi dell'energia per i consumatori. A tal fine è infatti previsto il versamento dei suddetti proventi ai conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali da Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e destinati alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.


Non possiamo tuttavia sottacere come l'intervento normativo – pur se condivisibile – non risolva, alla radice e in maniera strutturale, il problema della copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica.

Deve infatti essere considerato che questo tema si colloca da sempre lungo un delicato spartiacque: da un lato è un costo che grava sulla generalità delle imprese, un elemento in grado di influire sulla loro capacità di competere e sul funzionamento del mercato interno europeo.

Dall'altro, è uno dei versanti lungo i quali gli Stati esercitano la discrezionalità tipica delle scelte di politica economica e industriale. Negli anni più recenti poi la tassazione energetica è stata chiamata a correggere le esternalità della combustione sull'ambiente, riducendo le emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Il verificarsi di pesanti impatti economici dovuti a decisioni del passato recente che stanno acuitizzando una situazione pregressa di sperequazione ed il prospettarsi di nuove azioni all'orizzonte, a seguito della definizione di nuovi sfidanti obiettivi europei, devono porre il tema del caro oneri per le PMI tra le priorità dell'agenda politica, in un contesto in cui il costo dell'energia per il terziario appare già elevato (*Cfr.* Figura 1).

Fig. 1 – Costo per la fornitura di energia elettrica per il terziario



Fonte: Elaborazioni Confcommercio su dati Arera, settembre 2021

Uno dei principali ostacoli alla competitività sul fronte dei prezzi pagati dalle piccole imprese per la commodity energetica è ascrivibile, come ampiamente noto, agli **oneri generali del sistema elettrico**, prelevati dalle bollette dei consumatori finali domestici e non domestici per il perseguimento di finalità di carattere generale via via indicate dalla legge.

Il meccanismo di prelievo in bolletta degli oneri generali del sistema elettrico, basato su criteri che non commisurano il prelievo alla capacità contributiva, con l'esplosione della componente Asos relativa al sostegno delle energie rinnovabili, ha di fatto imposto e, se non corretto, continuerà ad imporre a quella parte delle imprese con minor fatturato, il sacrificio più elevato e notevolmente sproporzionato rispetto ai loro consumi.

Nel 2020 gli oneri generali del sistema elettrico hanno avuto un valore di quasi 15 miliardi di euro.

Questi vengono pagati per oltre 11,5 miliardi di euro dai consumatori non domestici e, all'interno di tale tipologia di utenza, le piccole imprese, che versano circa 6 miliardi, sono gravate per circa la metà del gettito richiesto agli usi produttivi, a fronte di solo il 36% dei volumi di energia prelevati.

Si tratta di una forte iniquità che, di fatto, impone alla tipologia di impresa con minore capacità di reddito il sacrificio più rilevante.

Fig. 2 – Oneri generali di competenza nell’anno 2020

VOCE	DESCRIZIONE	GETTITO ANNUALE
A ₅₀₅	Oneri relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP6	11.962,37
A _{3*505} ^(A)	Sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione CIP6	10.492,46
A ₅₀₅	Oneri derivanti dalle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	1.916,03
A _{91/14505} ^(B)	Sconti previsti dal decreto legge n. 91/2014	-446,11
A _{RIIM}	Rimanenti oneri generali	3.019,34
A _{2RIIM}	Oneri per il finanziamento di attività nucleari residue	475,60
A _{3RIIM}	Oneri relativi alla produzione da rifiuti non biodegradabili	10,95
A _{4RIIM}	Regimi tariffari speciali ferrovie	507,54
A _{5RIIM}	Finanziamento della ricerca	102,37
A _{6RIIM}	Bonus sociale	234,73
A _{uc4RIIM}	Imprese elettriche minori	104,54
A _{uc7RIIM}	Efficienza energetica negli usi finali	1.422,74
A _{svRIIM}	Sviluppo tecnologico	82,62
A _{mcRIIM}	Misure di compensazione territoriale	78,25
TOTALE		14.981,71

(A) Compresi gli sconti alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

(B) L'elemento A_{91/14505} è negativo in quanto si tratta di sconti riconosciuti a utenti in bassa e media tensione non inclusi tra le imprese a forte consumo di energia elettrica.

Fonte: Elaborazioni Confcommercio su dati ARERA, Settembre 2021

E' quindi assolutamente necessario trovare ulteriori idonee coperture per il finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica per evitare di continuare a trasferire i costi nelle bollette di imprese e consumatori.

Le misure introdotte dall'articolo 15 crediamo infatti siano insufficienti ad assicurare una copertura integrale delle politiche incentivanti. Si tratta certamente di un primo passo che si muove nella giusta direzione anche se occorre avere più coraggio, immaginando forme di progressivo trasferimento delle politiche di incentivazione alla fiscalità generale.

5. Autorizzazioni e procedure amministrative e regolamentazione tecnica

L'articolo **articolo 16** dello schema di decreto legislativo in esame prevede, per il raggiungimento degli obiettivi europei, la possibilità di stipulare accordi con Paesi non appartenenti all'UE o con altri Stati Membri. In proposito si ribadisce l'opportunità che tali progetti rivestano comunque un ruolo secondario rispetto alla realizzazione di interventi nel territorio nazionale in considerazione della necessità che la produzione di energia da fonti

rinnovabili garantisca un ritorno anche in termini di occupazione oltre che in termini di valore aggiunto.

Sul fronte delle procedure amministrative, Confcommercio valuta positivamente la nuova disciplina delle autorizzazioni (**articoli da 18 a 25**) che ci appare idonea a semplificare gli attuali iter autorizzatori, modificando i tempi di risposta da parte delle amministrazioni. Bene poi aver posto le basi per l'avvio di un processo autorizzativo espressamente definito per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Siamo convinti che il percorso di semplificazione innescato dalle norme in esame possa fornire un quadro delle procedure autorizzative per le fonti rinnovabili meno complesso e oneroso e, soprattutto, armonizzato su tutto il territorio nazionale.

6. Utilizzo delle fonti rinnovabili per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Vengono introdotti (**articolo 26**) nuovi obblighi in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti.

In particolare, l'articolo in esame aggiorna l'obbligo di integrazione degli impianti a fonti rinnovabili negli edifici (obbligo precedentemente previsto dall'Allegato 3 del decreto legislativo 28/2011).

La norma, in sostanza, allinea il perimetro di applicazione dell'obbligo alla vigente normativa in materia di prestazione energetica degli edifici, prevedendo che esso si applichi nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello degli edifici esistenti.

Da sottolineare inoltre come la norma estenda l'obbligo anche agli edifici esistenti appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (uffici, ospedali, edifici commerciali) con superficie utile superiore a 10.000 metri quadrati che, indipendentemente dall'esecuzione di una ristrutturazione importante, devono prevedere l'integrazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile entro il 31 dicembre 2027.

Positiva inoltre la disposizione contenuta nel comma 7 del medesimo articolo 26 la quale, al fine di agevolare i soggetti obbligati che sostengono gli investimenti, prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e

realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi suddetti, possano accedere agli incentivi statali vigenti previsti per la promozione delle fonti rinnovabili ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.

Ad avviso di Confcommercio il complesso delle norme contenute nell'articolo in esame si muove certamente nella giusta direzione, soprattutto per le positive ripercussioni per il settore dell'edilizia e degli impianti, categorie molto colpite dalle condizioni economiche in cui versa il nostro Paese.

Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici rappresenta infatti uno dei principali obiettivi per accompagnare la transizione energetica del nostro Paese.

Non a caso, l'efficienza energetica del settore edilizio è indicata nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) come una delle più rilevanti dimensioni per attuare la trasformazione di un'economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente.

Rendendo i nostri edifici più efficienti dal punto di vista energetico e utilizzando "tecnologie più intelligenti", è possibile ridurre i costi per le famiglie e le imprese, migliorare la salute e il comfort e beneficiare di un valore più elevato degli immobili e di una migliore qualità dei luoghi in cui vivere e lavorare.

Allo stesso tempo, la riqualificazione energetica nel settore edilizio può limitare la domanda di energia del Paese, migliorare la capacità di ripresa economica e contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2. Anche i benefici per l'economia sono significativi.

7. Autoconsumo

Le comunità energetiche sono un tema attuale poiché rappresentano un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo dell'energia con l'obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici.

Lo schema di decreto legislativo in esame attribuisce una particolare rilevanza alle comunità energetiche (**articolo 31**) e alle configurazioni di autoconsumo

rinnovabile singolo o collettivo (**articolo 30**). La scelta che, molto correttamente, è stata compiuta è quella di promuoverne al massimo la diffusione anche per favorire dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori .

Per poter raggiungere gli obiettivi contenuti nel Pnnr, la crescita dell'autoconsumo dovrà essere nell'ordine delle 4-5 volte rispetto alle dimensioni del mercato attuale. Inevitabilmente **tale processo passa per l'allargamento del perimetro di mercato grazie all'autoconsumo collettivo.**

Le finalità della normativa risultano condivisibili poiché permettono di rendere economicamente vantaggiosi gli investimenti in energie rinnovabili. La possibilità di vendere l'energia autoprodotta in eccesso rappresenta un sicuro incentivo e stimolo per favorire l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Le imprese potrebbero inoltre beneficiare dei pannelli di altri utenti, si pensi ai condomini, acquistando energia a minor prezzo. La sinergia tra tessuto imprenditoriale e residenziale sarebbe ancor più proficua se pensiamo che generalmente, negli orari di lavoro, le abitazioni rimangono per lo più vuote e questo genererebbe un'ulteriore potenziale produzione in eccesso rispetto ai consumi residenziali in altre fasce orarie. Un surplus utilizzabile dalle imprese. Viceversa, sarebbe il residenziale a beneficiarne quando nel week end o durante le festività, sono molte le imprese a rimanere chiuse.

Confcommercio ha quindi accolto con favore la volontà di anticipare il recepimento della direttiva RED II, attraverso l'articolo 42-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8 individuando, dal punto di vista normativo, possibili modelli di autoconsumo. Si tratta infatti di un passaggio necessario a poter dare il via alla fase di sperimentazione.

A una prima analisi, appare condivisibile la scelta, in via sperimentale, di realizzare un modello virtuale, che non richiede infatti nessuna modifica dell'assetto attuale delle reti e del sistema elettrico, né a livello fisico (non vi sono duplicazioni di reti, né nuovi contatori) né a livello di ruoli dei vari operatori.

L'energia prodotta dagli impianti e consumata dagli autoconsumatori transita quindi dalla rete pubblica. Questo modello permette inoltre ai consumatori di mantenere il loro rapporto con il fornitore storico e la piena libertà individuale, godendo comunque degli incentivi previsti.

In un modello virtuale, l'energia viene, appunto, virtualmente autoconsumata: diviene pertanto fondamentale, ai fini della quantificazione di tale quantità, stabilire l'orizzonte temporale a cui si fa riferimento.

A tal proposito, appare necessario adottare un orizzonte temporale breve (giorno, ora, quarto d'ora), che permetterà al sistema di simulare quasi l'autoconsumo istantaneo, premiando la simultaneità tra produzione e consumo.

Altro tema riguarda l'estensione degli autoconsumatori collettivi. Confcommercio ritiene condivisibile la definizione del perimetro dell'autoconsumo in linea con il concetto di prossimità.

Un punto fondamentale per garantire la diffusione dell'autoconsumo, è la semplicità con cui deve esserne diffuso il concetto. I modelli di autoconsumo coinvolgeranno infatti diversi strati della popolazione, che generalmente non hanno competenze tecniche sul tema. Permettere quindi una piena comprensione di quello che è l'autoconsumo, dei benefici che può garantire e delle specifiche necessarie appare condizione indispensabile per una sua implementazione.

Permangono tuttavia alcuni elementi di criticità sui quali occorrerebbe ancora un supplemento di riflessione.

Uno fra tutti riguarda il bilanciamento ed, in particolare, il tema delle garanzie necessarie in termini di gestione e sicurezza della rete, considerando che le comunità energetiche, specialmente quelle alimentate da fonti rinnovabili, potrebbero avere la necessità di prelevare ulteriore energia dalla rete, rispetto a quella prodotta.

Un eccesso di prelievo rispetto alla capacità complessiva della rete potrebbe determinare un aumento del servizio di interrompibilità con ulteriori costi che graverebbero su imprese e famiglie.

Andrebbero quindi immaginate **politiche di incentivazione ai sistemi di stoccaggio** per favorire l'indipendenza delle comunità energetiche e diminuire il rischio di ripercussioni sulle infrastrutture di rete.